

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **176/1989** (ECLI:IT:COST:1989:176)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **08/03/1989**; Decisione del **09/03/1989**

Deposito del **29/03/1989**; Pubblicazione in G. U. **05/04/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15262**

Atti decisi:

N. 176

ORDINANZA 9-29 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1988 dal Tribunale di Novara sull'incidente di esecuzione promosso da Sciarabba Giovanni nel procedimento penale contro Genovese Rosario, iscritta al n. 813 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Novara, con ordinanza emessa il 13 ottobre 1988 sull'incidente di esecuzione promosso da Sciarabba Giovanni nel procedimento penale contro Genovese Rosario, ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, non prevedendo che, avverso il decreto di liquidazione dei compensi, il custode giudiziario possa proporre ricorso nelle forme riservate dalla suddetta norma a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, al fine di ottenere il riesame del provvedimento traverso il procedimento regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794;

che, in tali termini, la questione è stata già ritenuta infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 38 del 1988;

che il giudice a quo non adduce nuovi e diversi motivi di illegittimità della normativa censurata né prospetta argomentazioni sostanzialmente diverse da quelle disattese dalla Corte con detta ordinanza;

che, in particolare, la circostanza che il custode abbia prestato la propria opera nell'ambito di un procedimento penale, non è idonea a mutare i termini della questione rispetto a quella a suo tempo esaminata, in quanto l'ordinamento anche in tal caso appresta idonei strumenti processuali a tutela della pretesa creditoria del custode medesimo;

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Novara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.